

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1990

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC)

ONOREVOLI SENATORI. – L'International Finance Corporation (IFC), affiliata della Banca mondiale, fu creata nel 1956, quando si cominciò ad avvertire la necessità, per potenziare al massimo l'aiuto economico al terzo mondo, di contribuire anche allo sviluppo del settore privato.

L'obiettivo principale della International Finance Corporation, espressamente sancito dall'articolo 1 del suo statuto, consiste nello «stimolare, soprattutto nelle zone sottosviluppate, l'espansione economica, incoraggiando lo sviluppo di imprese private produttive negli Stati membri».

A tale fine l'IFC:

a) contribuisce, in concorrenza con investimenti privati, a finanziare tramite

prestiti o sottoscrizioni di azioni la creazione, l'ammodernamento e l'espansione di imprese private di carattere produttivo, idonee a contribuire allo sviluppo degli Stati membri. I relativi investimenti sono effettuati anche senza la garanzia di rimborso da parte del Governo membro interessato. L'intervento della IFC è però strettamente selezionato e limitato solo a società che diano garanzia di una certa stabilità finanziaria, e che abbiano strutture sane o comunque vitali. L'IFC inoltre interviene solo quando il capitale privato non possa essere reperito altrove a condizioni eque;

b) compie ogni sforzo, attraverso una concreta azione di orientamento, per coordinare le possibilità di investimento con le

risorse del capitale privato, sia nazionale che estero;

c) tende a stimolare ed a promuovere le migliori condizioni per attirare il capitale privato, sia nazionale che estero, verso investimenti di carattere produttivo negli Stati membri.

Al momento della sua costituzione, il 20 luglio 1956, 32 Paesi firmarono l'atto di adesione allo statuto della IFC e sottoscrissero azioni per un capitale totale di 78.400.000 dollari.

L'Italia è entrata a far parte della IFC nel 1956, in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto della stessa, ed ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di capitale di 1.994.000 dollari.

Nel 1978 l'IFC ha deciso un primo aumento generale del proprio capitale, portandolo a 650 milioni di dollari. L'Italia ha partecipato a tale aumento sottoscrivendo, ai sensi della legge 29 settembre 1980, n. 579, 17.120 azioni per un ammontare pari a dollari USA 17.120.000.

Nel 1985 l'IFC ha dato corso ad un secondo aumento generale di capitale, pari sempre a 650 milioni di dollari.

L'Italia ha partecipato a questo aumento in virtù della legge 28 ottobre 1986, n. 733, sottoscrivendo una quota di capitale pari a dollari USA 22.828.000.

Nel dicembre 1989 è stato deciso di consentire ad alcuni Paesi membri dell'IFC di sottoscrivere azioni aggiuntive a valere sulle azioni autorizzate con l'ultimo aumento di capitale del 1985, e rimaste non assegnate a Paesi membri.

I Paesi interessati a questa operazione sono

la Francia, l'India, l'Italia e il Giappone. Nel caso particolare dell'Italia e dell'India l'effetto sarà quello di riallineare le proprie quote di partecipazione a quelle del Canada.

Per l'Italia è prevista una sottoscrizione di 4034 azioni del valore di 1.000 dollari l'una, per un totale quindi di 4.034.000 dollari USA correnti, da versare in unica soluzione nel 1990.

Questo aumento di capitale permette al nostro Paese, come già fatto qualche tempo fa anche nella Banca mondiale, di riallineare la propria quota di partecipazione a quella dei maggiori Paesi industrializzati. La percentuale italiana passerà così dal 3,39 per cento al 3,66 per cento, alla pari con Canada e India e preceduta soltanto da USA, Giappone, Germania Federale, Francia e Regno Unito.

In tal modo l'Italia mantiene una posizione di rilievo anche in questo particolare organismo finanziario che, promuovendo il trasferimento di capitali privati e delle connesse tecnologie e *staff* professionali verso i Paesi meno avanzati, si è rivelato efficace strumento da affiancare alle forme tradizionali di aiuto allo sviluppo.

Il nostro Paese potrà così incrementare il flusso totale dei propri investimenti diretti nei Paesi emergenti e parallelamente potrà allargarsi il numero delle imprese italiane impegnate in lavori nei Paesi del terzo mondo nonchè, conseguentemente, il trasferimento di beni e servizi e di personale qualificato.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 autorizza la sottoscrizione italiana del detto aumento di capitale e all'articolo 2 indica i necessari mezzi di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

La quota di sottoscrizione italiana relativa al disegno di legge in oggetto è pari a 4.034.000 dollari USA correnti, da versare in unica soluzione nel 1990.

L'onere finanziario è stato calcolato indicativamente in lire 5.244.200.000, al tasso di cambio di lire 1.300 per 1 dollaro.

Alla copertura dell'onere suddetto si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International Finance Corporation* (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 4.034.000 per l'anno 1990.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.244.200.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.